

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente alcuni ricorsi inoltrati contro la dichiarazione della pubblica utilità delle opere di pavimentazione di alcune strade nel Comune di Camorino

(del 18 agosto 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Il Municipio di Camorino chiese, con istanza del 2 febbraio 1971, la dichiarazione di pubblica utilità per le opere di pavimentazione di alcune strade comunali (Camorino paese, Ai Guasti, Soprapasso FFS, Scarsetti, Casgnole, Al Maglio, Campisci, Arla, Comelina e Vigana) nonchè la concessione di prelevare contributi di miglioria.
Costatato come la procedura prescritta era stata ossequiata, come nessun ricorso era stato inoltrato nei termini di esposizione degli atti e preso atto del preavviso favorevole del perito tecnico del Consiglio di Stato, l'istanza venne accolta con risoluzione n. 3675 del 7 maggio 1971.
2. Nel termine di cui all'art. 21 cpv. 2 L. Espr., hanno ricorso contro questa risoluzione i signori Burà Carlo, Vietti Arnaldo e Mozzini Vellen Vittorino, tutti in Camorino.
I signori Burà e Mozzini Vellen contestano unicamente che un prelievo di contributi possa giustificarsi; il signor Vietti Arnaldo, oltre negare che il proprio fondo sia suscettibile di ricevere dall'opera un utile particolare che legittimi l'imposizione di un contributo, critica anche l'opera in quanto tale. Secondo lui, l'allargamento previsto (5 m.) non sarebbe necessario.
3. Va innanzitutto rilevato che le contestazioni dei ricorrenti sono tardive e, quindi, irricevibili in ordine.
Costoro, infatti, non sollevarono nessuna contestazione nel termine di esposizione degli atti (art. 15 L. Espr.), dimostrando così di accettarne il contenuto. In ogni caso, è pacifico che un ricorso al Gran Consiglio a norma dell'art. 21 cpv. 2 L. Espr. è ammissibile soltanto in quanto con lo stesso si ripropongono argomenti e richieste già fatti valere inutilmente con il ricorso al Consiglio di Stato, oppure si contestano affermazioni, contenute nella decisione del Consiglio di Stato, suscettibili di modificare i diritti degli interessati.
4. I ricorsi sono pure da dichiarare irricevibili nella misura in cui i loro autori si oppongono all'inclusione nell'elenco degli interessati per contributo.
In effetti, il Gran Consiglio è competente unicamente a pronunciarsi sulla pubblica utilità e non, invece, a decidere se l'imposizione di contributi può o no giustificarsi e se il comprensorio è o no rettamente delimitato. Vedasi, a questo proposito, il rapporto n. 1652, del 17 novembre 1970, della vostra Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità (che verteva su un caso analogo a quello qui in esame) nel quale è detto testualmente:
« Questa Autorità legislativa può essere investita quale organo di ricorso unicamente per dei ricorsi contro la pubblica utilità, cioè su una delle premesse di carattere materiale che stanno alla base dell'imposizione del contributo. Anche distaccandosi dal ragionamento contenuto nel messaggio, dove si fa

dipendere la qualifica di pubblica utilità dall'esistenza di interessi particolari dei proprietari circostanti l'opera in discussione, si arriva alle medesime conclusioni dell'irricevibilità dei ricorsi.

Il vantaggio del particolare, che giustifica la formazione del comprensorio è in uno con la pubblica utilità e con l'esecuzione dell'opera, la terza premessa che sta alla base della possibilità di imporre dei contributi da parte dell'ente pubblico; è chiaro che sotto questo aspetto l'esistenza e la portata del vantaggio particolare non può pregiudicare la qualifica di pubblica utilità dell'opera prospettata ma unicamente la misura dei contributi che si potranno imporre.

Di conseguenza la discussione sulla formazione del comprensorio esula dalla competenza del Gran Consiglio e dovrà essere proposta secondo i disposti dell'art. 24 L. di espropriazione, nell'ambito dei ricorsi contro i piani di dettaglio, dove si fa espresso riferimento alla possibilità di modificare l'elenco degli interessati ».

5. Circa il ricorso del signor Vietti Arnaldo, è da aggiungere quanto segue :
Il ricorrente, come già s'è accennato, si oppone, fra l'altro, a che la strada venga allargata.

Ora va detto che, nell'ambito della presente procedura, non è previsto nessun allargamento delle strade già citate ma soltanto la loro pavimentazione. Il ricorrente, come il Municipio rileva nelle sue osservazioni, fa evidentemente riferimento al piano regolatore, il quale prevede appunto l'allargamento da lui criticato.

Occorre qui rilevare che tale piano non è ancora cresciuto in giudicato, i ricorsi contro la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato (cfr. ris. n. 6194 del 19 agosto 1970) essendo tuttora pendenti.

Ad ogni modo, così stando le cose, la contestazione è del tutto fuori luogo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli